



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

REGOLAMENTO DI ATENEO SULL'ACCESSO APERTO ALLA LETTERATURA SCIENTIFICA

emanato con il DR n. 1811 del 12 maggio 2015

INDICE

1. Art. 1 - Definizioni	2
2. Art. 2 - Premesse.....	3
3. Art. 3 - Commissione di Ateneo	4
4. Art. 4 - Gruppo di Lavoro	4
5. Art. 5 - Archivio istituzionale della letteratura scientifica	4
6. Art. 6 - Deposito nell'Archivio Istituzionale	5
7. Art. 7 - Pubblicazione sull'Archivio Istituzionale.....	5
8. Art. 8 - Tesi di Dottorato e di Specializzazione	5
9. Art. 9 - Diritti di Autore	6
10. Art. 10 - Valutazione	6
11. Art. 11 - Promozione di pubblicazioni ad accesso aperto	6
12. Art. 12 - Iniziative di formazione e sensibilizzazione sul principio dell'accesso aperto	6
13. Art. 13 - Monitoraggio dell'attuazione del regolamento	6
14. Art. 14 - Disposizioni finali	6

Art. 1 - Definizioni

Per “Università” o “Ateneo” si intende l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Per “Autore” si intende un membro dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro a qualsiasi titolo ad essa afferente quale, ad esempio, un professore o un ricercatore di ruolo, un docente a contratto, un assegnista, un dottorando, uno specializzando, un componente del personale tecnico-amministrativo che sia autore o coautore assieme a uno o più soggetti interni o esterni all’Università di un Contributo della letteratura scientifica.

Per “Commissione di Ateneo per l'accesso aperto alla letteratura scientifica” o “Commissione” si intende la commissione istituita dal presente regolamento.

Per “Gruppo di lavoro” si intende il gruppo di lavoro istituito dal presente regolamento.

Per “Accesso aperto” si intende, ai fini dal presente regolamento una forma di pubblicazione ad “Accesso libero” o ad “Accesso gratuito” come definita di seguito.

Per “Accesso libero” si intende la pubblicazione di un Contributo della letteratura scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto d’accesso al Contributo, del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e del diritto a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all’attribuzione autentica della paternità intellettuale, nonché del diritto a riprodurne una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale.

Per “Accesso gratuito” si intende la pubblicazione di un Contributo della letteratura scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto d’accesso.

Per “Accesso chiuso” si intende la forma di deposito nell'Archivio istituzionale della letteratura scientifica che occulta il Contributo della letteratura scientifica e lo rende accessibile e visibile solo al personale autorizzato dell'Università.

Per “Embargo” si intende il periodo in cui il Contributo della letteratura scientifica è mantenuto ad accesso chiuso, nel rispetto della legislazione in materia di tutela della proprietà intellettuale, della riservatezza dei dati personali e degli accordi con soggetti pubblici e privati. Anche durante il periodo di embargo il contributo è accessibile ai fini della valutazione interna.

Per “Contributo della letteratura scientifica” o “Contributo” si intende qualsiasi testo comprensivo dei dati quali immagini, video, tabelle, disegni, diagrammi, grafici e formule che sia destinato al dibattito scientifico. La definizione di Contributo comprende, a titolo esemplificativo, articoli di riviste scientifiche, atti di convegno, monografie e capitoli di libri, Annali e Collane dei Dipartimenti, tesi di dottorato e di specializzazione.

Per “Versione digitale editoriale” si intende la versione digitale del Contributo della letteratura scientifica editata e pubblicata dall’editore.

Per “Versione digitale finale referata” si intende la versione digitale definitiva accettata dall’editore che integra i risultati del processo di referaggio ma che non è stata ancora editata dall’editore e non presenta loghi o marchi del medesimo editore.

Per “Anagrafe della ricerca” si intende l’archivio digitale dei prodotti della ricerca dell’Università costituito dal Sistema **IRIS** (Institutional Research Information System) o dalle eventuali altre banche-dati adottate dal MIUR per la valutazione della ricerca.

Per “Archivio istituzionale della letteratura scientifica” o “Archivio istituzionale” (nel seguito anche “Archivio”) si intende l'Archivio digitale ad accesso aperto ed interoperabile secondo il protocollo internazionale OAI-PMH (Open Access Iniziative - Protocol for Metadata Harvesting) istituito dal presente regolamento destinato a ricevere il deposito e la pubblicazione dei Contributi della letteratura scientifica e dei relativi metadati nonché le Tesi di Dottorato o di Specializzazione.

Per “Metadati” si intendono i metadati di base (descrittivi e strutturali) e i metadati legati al contesto di appartenenza (ad es. informazioni amministrativo-gestionali relative ad afferenza dipartimentale, SSD, etc.) di un Contributo della letteratura scientifica.

Per “Pubblicazione ad accesso aperto” si intende un Contributo della letteratura scientifica pubblicato originariamente in una rivista o altra sede editoriale, quale una collana di libri, ad Accesso aperto immediato (c.d. via aurea dell'Accesso aperto).

Art. 2 - Premesse

Il principio dell'accesso aperto risponde agli alti valori costituzionali di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché di tutela della libertà accademica e scientifica. In particolare, esso mira a potenziare la disseminazione su scala internazionale della ricerca scientifica, a comprimere il tasso di duplicazione degli studi scientifici, a rafforzare la ricerca interdisciplinare, il trasferimento della conoscenza alle imprese e la trasparenza verso la cittadinanza, a rendere più efficiente l'uso di contributi scientifici a fini didattici, a garantire la conservazione nel tempo della produzione scientifica.

Il presente regolamento applica la Raccomandazione della Commissione UE del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE) in GUCE L 194/39 del 21 luglio 2012 nella quale, tra l'altro, la Commissione UE chiede, per il tramite degli Stati membri, alle istituzioni accademiche di definire e attuare politiche per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l'accesso aperto alle stesse nonché politiche per la conservazione a lungo termine delle pubblicazioni scientifiche.

Con il presente regolamento si dà attuazione all'art. 4, commi 2, 3 e 4, della Legge 7 ottobre 2013, n. 112 che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91 “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” che disciplina l'accesso aperto agli articoli scientifici. Tale articolo dispone, infatti, che *“i soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue”*.

L'Università, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 5, p.4, del proprio Statuto nel quale si afferma che l'Università “fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione, anche in rete, dei risultati delle ricerche prodotte, al fine di assicurarne la più ampia conoscenza nel rispetto della legislazione in materia di tutela della proprietà intellettuale, della riservatezza dei dati personali e degli accordi con soggetti pubblici e privati”, promuove l'attuazione del principio dell'accesso aperto come definito dalla Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities) dell'ottobre 2003 sottoscritta dall'Università in data 25.07.2005.

Art. 3 - Commissione di Ateneo

E' istituita la Commissione di Ateneo per l'accesso aperto alla letteratura scientifica.

La Commissione è composta:

- dal Rettore o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- da tre professori o ricercatori che rappresentino le tre aree ERC (European Research Council), e cioè "Scienze sociali e umanistiche", "Matematica, scienze fisiche, informazione e comunicazione, ingegneria, scienze della terra e dell'universo", "scienze della vita" designati dal Senato Accademico;
- da tre membri designati dal Senato Accademico, rispettivamente tra i dottorandi, gli specializzandi e gli assegnisti;
- da un membro del Gruppo di Lavoro con esperienza nel campo dell'accesso aperto, su indicazione del Direttore Generale.

La Commissione, di concerto con gli organi statuari competenti dell'Università, propone le politiche per l'attuazione del principio dell'accesso aperto e gli aggiornamenti del presente regolamento, intrattiene rapporti con le istituzioni esterne all'Università che promuovono l'accesso aperto, organizza iniziative formative e di sensibilizzazione sull'accesso aperto.

La Commissione dirime eventuali controversie sull'interpretazione del presente regolamento.

Art. 4 - Gruppo di Lavoro

È istituito il Gruppo di lavoro sull'accesso aperto alla letteratura scientifica, composto da due membri del personale tecnico-amministrativo con competenze nel campo della biblioteconomia, dell'informatica, del diritto e della statistica, per ciascuna delle tre aree ERC. Il Gruppo di lavoro, ove necessario, si avvale di professionalità aggiuntive, per esempio in materia di proprietà intellettuale e diritto d'autore.

Il Gruppo di lavoro è responsabile dell'applicazione del presente regolamento. In particolare, il Gruppo fornisce ausilio tecnico alla Commissione, cura e sorveglia il deposito nonché la pubblicazione della letteratura scientifica e dei relativi metadati nell'Archivio istituzionale, fornisce ausilio tecnico e giuridico agli autori, monitora l'applicazione del regolamento.

Art. 5 - Archivio istituzionale della letteratura scientifica

A fianco all'Anagrafe della ricerca e da esso alimentato grazie alle tecniche di harvesting, è istituito l'Archivio istituzionale della letteratura scientifica.

L'Archivio risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali sull'accesso aperto.

In particolare, l'Archivio:

- è conforme allo standard per l'interoperabilità degli archivi ad accesso aperto OAI PMH;
- è conforme agli standard tecnici internazionali per la conservazione nel tempo dei Contributi della letteratura scientifica;
- è dotato di funzionalità avanzate per la registrazione, la certificazione, la diffusione e la conservazione nel tempo dei Contributi;
- è indicizzato dai principali motori di ricerca generalisti e specialistici, che garantiscono la massima disseminazione e visibilità ai materiali depositati.

Art. 6 - Deposito nell'Archivio Istituzionale

Nel momento in cui l'Autore ha notizia dell'accettazione del proprio contributo della letteratura scientifica da parte di una rivista o altra sede editoriale, è tenuto ad avviare la procedura di deposito presso l'Archivio istituzionale notificando l'accettazione al Gruppo di lavoro. Nello specifico l'Autore dovrà provvedere al deposito nell'Anagrafe della ricerca (Sistema IRIS) della versione digitale editoriale ovvero della versione digitale finale referata del contributo non appena disponibili.

Tale contributo verrà riversato ad *accesso chiuso* nell'Archivio Istituzionale.

Art. 7 - Pubblicazione sull'Archivio Istituzionale

Nel momento del deposito del Contributo della letteratura scientifica nell'Archivio istituzionale il Gruppo di lavoro avvia la procedura di controllo dei diritti di proprietà intellettuale. In particolare, il Gruppo di lavoro verifica lo stato del diritto d'autore sul medesimo Contributo ed eventuali incompatibilità tra la pubblicazione e altri diritti, quali quelli di percezione di royalties sulla commercializzazione dello stesso Contributo, di riservatezza e protezione dei dati personali o altre procedure quali quelle di deposito di domande di brevetto, al fine di chiedere all'Autore la pubblicazione ad Accesso libero o gratuito immediatamente sull'Archivio istituzionale e comunque non oltre dodici mesi dalla prima pubblicazione nel caso di pubblicazione attinente alle aree scientifico-tecnico mediche e non oltre diciotto mesi nel caso di pubblicazione attinente alle aree umanistiche e delle scienze sociali.

Nel caso in cui l'Autore disponga dei diritti per l'Accesso libero, l'Università chiede all'Autore la concessione a sé medesima di una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare ad Accesso libero il proprio Contributo sull'Archivio istituzionale.

Nel caso in cui l'Autore disponga dei diritti per l'Accesso gratuito, l'Università chiede all'Autore la concessione a sé medesima di una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare ad Accesso gratuito il proprio Contributo sull'Archivio istituzionale.

Nel caso in cui l'Università sia titolare del diritto d'autore sul Contributo provvede immediatamente nel momento dell'accettazione del Contributo alla pubblicazione ad Accesso libero sull'Archivio istituzionale fatti salvi i casi di incompatibilità con altri diritti e procedure.

Sono esclusi, salvo diversa determinazione dell'Autore, dalla disciplina della pubblicazione i testi destinati a essere commercializzati con pagamento di royalties all'Autore, quali manuali, opere trattatistiche e divulgative.

Art. 8 - Tesi di Dottorato e di Specializzazione

La disciplina prevista dal presente regolamento per il deposito e la pubblicazione dei Contributi si applica anche alle tesi di dottorato e di specializzazione, salvo quanto diversamente disposto in regolamenti, bandi riguardanti il dottorato di ricerca o di specializzazione in attuazione delle Linee guida della CRUI per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti.

In ogni caso il deposito della tesi di dottorato nell'Archivio istituzionale è un requisito necessario per l'ammissione all'esame finale, sostituisce la consegna della tesi in formato cartaceo e assolve l'obbligo di deposito legale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze. Le tesi di dottorato sono pubblicate in Accesso libero o gratuito, alla chiusura della carriera o al massimo entro dodici mesi dalla discussione, secondo la volontà espressa dall'autore.

Art. 9 - Diritti di Autore

L'Università, tramite il Gruppo di lavoro, fornisce ausilio agli Autori nella gestione dei diritti d'autore finalizzata all'Accesso aperto o gratuito sull'Archivio istituzionale.

L'Università, tramite il Gruppo di lavoro, raccomanda agli Autori di riservarsi i diritti per la pubblicazione ad Accesso aperto sull'Archivio nel momento in cui avviano il processo che conduce alla pubblicazione e alla stipula di contratti con gli editori.

Il Gruppo di lavoro predispone linee guida e modelli di contratto finalizzati alla corretta gestione dei diritti d'autore da parte degli Autori con terze parti, quali ad esempio licenze di pubblicazione (c.d. "license to publish") e allegati ai contratti di edizione (c.d. "addendum") finalizzati alla pubblicazione ad Accesso aperto.

L'Università, tramite il Gruppo di lavoro, promuove la stipulazione di accordi con editori finalizzati alla pubblicazione ad Accesso libero o gratuito sull'Archivio istituzionale.

Art. 10 - Valutazione

L'Università, previo parere della Commissione, dispone incentivi per gli Autori che applichino il principio dell'accesso aperto ai propri Contributi.

L'Università, ai fini della valutazione, prende in considerazione solo ed esclusivamente i Contributi depositati nell'Archivio.

L'Università, tramite la Commissione e con l'ausilio del Gruppo di lavoro, sperimenta l'uso di nuovi criteri di misurazione nonché indicatori della ricerca, bibliometrici e webometrici basati sull'Accesso aperto.

Art. 11 - Promozione di pubblicazioni ad accesso aperto

L'Università, tramite la Commissione e con l'ausilio del Gruppo di lavoro, elabora politiche per l'incoraggiamento delle Pubblicazioni ad Accesso aperto immediato.

Art. 12 - Iniziative di formazione e sensibilizzazione sul principio dell'accesso aperto

La Commissione, con l'ausilio del Gruppo di lavoro, organizza iniziative formative periodiche sull'Accesso aperto destinati agli Autori nonché eventi pubblici, quali convegni e seminari, di sensibilizzazione sul principio dell'Accesso aperto

Art. 13 - Monitoraggio dell'attuazione del regolamento

Il Gruppo di lavoro monitora costantemente lo stato di attuazione del presente regolamento sia con riferimento al deposito e alla pubblicazione sull'Archivio istituzionale sia con riferimento alle Pubblicazioni ad Accesso aperto (c.d. via aurea) producendo statistiche che vengono messe a disposizione della Commissione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno solare il Gruppo di lavoro produce e invia alla Commissione un rapporto sullo stato di attuazione del presente regolamento evidenziando punti di forza e debolezza della medesima.

Art. 14 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore alla data del Decreto Rettorale di emanazione.

La Commissione, di concerto con gli organi centrali dell'Università, definisce la politica e la procedura per la digitalizzazione, il deposito e, ove possibile, la pubblicazione sull'Archivio istituzionale dei Contributi prodotti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.